

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e le modalità di gestione dell'alloggio individuato nel Progetto "Residenzialità Sociale Temporanea" per far fronte alle emergenze abitative di cittadini o famiglie residenti sul territorio di Gropello Cairoli.

Art. 2 Tipologia d'utenza

1. Potranno essere presi in considerazione per l'assegnazione dell'alloggio temporaneo d'emergenza, i seguenti soggetti:
 - Nuclei mono-genitoriali: nuclei mamma-bambino, padre-bambino o padri separati che vivono temporaneamente una situazione di difficoltà abitativa a causa della riduzione o perdita del lavoro o dell'impossibilità di far fronte a canoni elevati d'affitto.
 - Nuclei familiari con disagio-socio abitativo. Si tratta di nuclei in difficoltà socio-abitativa che vengono individuati per la straordinarietà dell'evento critico. Si tratta cioè di nuclei in cui il disagio sociale non è caratterizzato da cronicità e persistenza nel tempo, ma caratterizzato da un evento improvviso e critico che sconvolge la vita familiare (perdita improvvisa del lavoro dopo un percorso lavorativo stabile e continuo, malattia improvvisa, lutto improvviso).
 - Pronto intervento in caso situazioni di grave urgenza legate al nucleo mamma- bambino o donne maltrattate.
 - Persone sole le cui condizioni di grave disagio siano certificate dai servizi sociali e necessitino di un alloggio in attesa di sistemazione definitiva.

Art. 3 Ammissione

1. Si accede all'ospitalità su valutazione del Servizio Sociale a seguito di conoscenza diretta della situazione problematica.
2. L'equipe formata da Assessore ai Servizi Sociali, Assistente Sociale e Responsabile dei Servizi Sociali dell'ente comunale valuta con tempestività le domande pervenute e comunica l'eventuale disponibilità all'accoglienza, che andrà comunque approvata mediante Deliberazione di Giunta Comunale subordinata all'accettazione delle norme interne da parte dell'ospite e di un progetto concordato con l'Ente inviante/ Servizio Sociale.
3. Non sono ammissibili all'interno di un percorso di sostegno abitativo utenti con dipendenza da alcool o da sostanze e utenti con patologia psichiatrica.
4. Il comune potrà stipulare convenzioni con soggetti esterni qualificati per la presa in carico e la gestione di situazioni riguardanti le tipologie d'utenza di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche al fine di ampliare l'offerta di servizi rivolti all'utenza ospitata.

Art. 4 Requisiti per l'assegnazione

1. L'alloggio potrà essere assegnato ai soggetti di cui al precedente articolo 2, purchè possiedano i seguenti requisiti:
 - a) Possesso della cittadinanza italiana;
 - b) Possesso di cittadinanza in uno Stato aderente all'unione Europea o in altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che in tale ultimo caso il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante;
 - c) Possesso della residenza anagrafica da almeno tre anni nel Comune di Gropello Cairoli;

d) Accertata condizione di mancanza di alloggio ovvero sfratto esecutivo non ulteriormente prorogabile ed impossibilità di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione;

e) Accertata mancanza di titolarità – per tutti i componenti il nucleo familiare - di diritti di proprietà, usufrutto; uso, abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale e non (si dovrà consegnare la visura catastale per intestati e i cittadini stranieri dovranno presentare documentazione dell'Ambasciata che dichiari la non proprietà di alcun immobile);

f) Accertata esistenza di un patrimonio mobiliare complessivo, per tutti i componenti il nucleo familiare, di valore NON superiore a € 10.000,00 da riferirsi all'anno precedente;

g) Il soggetto interessato e nessuno dei componenti del suo nucleo familiare deve risultare occupante, alla data dell'assegnazione, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

2. I Servizi Sociali potranno sempre valutare casi particolari da tenere in considerazione per l'assegnazione della residenzialità temporanea.

Art. 5 Permanenza nell'alloggio

1. L'accoglienza è garantita per 6 mesi prorogabili al massimo per 1 volta sulla base del progetto concordato con i servizi invianti, il Servizio Sociale e l'utente.

Art. 6 Contribuzione economica

1. L'ospite potrà/dovrà versare, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, una quota simbolica stabilita dalla Giunta Comunale se previsto dal Progetto Individualizzato. Le persone disoccupate provvederanno alla manutenzione del Cimitero Comunale o del Parco di Villa Cairoli, secondo quanto ritenuto più utile dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Eventuali riduzioni o esoneri sono concessi su proposta dell'assistente sociale.
3. Il mancato pagamento della tariffa potrà dare luogo alla riscossione coattiva. Tuttavia, in caso di gravi e motivati impedimenti, può essere accordata una proroga per provvedere all'adempimento.
4. L'Amministrazione comunale potrà decidere, previa valutazione della situazione, le dimissioni dell'ospite moroso.

ART.7 Manutenzione del patrimonio

1. I lavori di manutenzione ordinaria delle unità abitative sono a carico degli assegnatari, dovranno essere subordinati preventivamente al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale e senza alcun rimborso da parte del Comune delle spese sostenute.
2. Al momento della consegna dell'alloggio verrà stilato un verbale di consistenza in cui verranno elencati gli arredi esistenti nell'alloggio che saranno concessi in uso.
3. L'assegnatario sarà tenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale la quota corrispondente al danno arrecato.
4. Gli assegnatari:
 - devono utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo d'abitazione;
 - devono usare la diligenza di cui all'art. 1587 del C.C. nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, provvedendo quindi ad avere la più ampia cura al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui gli sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà, ed idoneo alla locazione;
 - devono provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni relative all'alloggio o agli spazi comuni che risultano essere a loro assegnati;

- devono inoltre servirsi correttamente dei locali e degli spazi condominiali secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari ed condomini di farne parimenti utilizzo, provvedendo alla loro pulizia, alla cura degli spazi verdi e a quant'altro previsto;
- devono parcheggiare i veicoli negli appositi spazi all'uopo adibiti;
- devono corrispondere i danni di qualsiasi specie derivanti dal loro comportamento doloso o colposo, anche attraverso lavori socialmente utili;
- devono astenersi dal tenere comportamenti che arrechino disturbo o danno o costituiscono pericolo o vadano contro il rispetto dell'igiene o del regolamento di polizia urbana o ledano il decoro estetico;
- devono attenersi ad ogni altra prescrizione venga loro attribuita all'atto dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 7-bis Norme di convivenza

1. L'organizzazione della vita quotidiana è gestita in autonomia nel rispetto degli altri ospiti. L'ospite:

- ha la possibilità di personalizzare la stanza, con mobili e arredi dei quali verrà redatto un inventario al momento dell'ingresso;
- dovrà tenere un comportamento consono alla vita comunitaria nel rispetto delle normali norme di convivenza ed evitare di arrecare disturbo agli altri ospiti;
- deve usare correttamente la struttura abitativa e quanto in essa contenuto ed è tenuto all'osservanza delle normali misure di sicurezza;
- deve provvedere alla pulizia degli spazi personali e di quelli comuni ed è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati;
- non può detenere animali, a meno che non abbia ottenuto, all'atto dell'assegnazione dell'alloggio idoneo permesso.

2. Altri obblighi dell'ospite della casa sono:

- dare immediata notizia all'Amministrazione Comunale di eventuali guasti, consapevole della piena responsabilità per ogni danno derivante al Comune, agli altri ospiti e a terzi, a causa della tardiva comunicazione;
- provvedere al pagamento dei danni che dovessero derivare all'alloggio ed alle cose comuni da incuria, uso incauto, cattiva manutenzione;
- consentire l'accesso alla stanza al personale dipendente del Comune o comunque, alle persone incaricate dal Comune, per eseguire o far eseguire interventi manutentivi o per effettuare sopralluoghi ritenuti necessari;
- non effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive, che dovranno essere richieste per iscritto al Comune, fatta salva la necessità di riparazioni urgenti per evitare danni a terzi, che debbono essere comunque tempestivamente comunicate.

Art. 8 Condizioni risolutive dell'assegnazione

1. La concessione temporanea dell'alloggio viene comunque revocata ogni qualvolta il beneficiario:

- abbia ottenuto assegnazione di alloggio ERP o comunque disponibilità non precaria di altro alloggio;
- abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- non abbia preso possesso dell'alloggio entro 24 ore dalla consegna delle chiavi;
- abbia ceduto tutto o in parte l'alloggio assegnato;
- non abiti stabilmente l'alloggio o lo lasci inutilizzato per un periodo superiore a due settimane consecutive, senza espressa autorizzazione del Comune;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite accertate dalle competenti autorità;
- ospiti, anche temporaneamente senza, autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, terze persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario;
- ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;

- si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente assegnato;
 - il mancato rispetto di quanto previsto nel contratto di assegnazione temporanea;
 - non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune o altro Comune dove svolge l'attività lavorativa.
2. La revoca dell'assegnazione avverrà attraverso provvedimento del Responsabile competente.
 3. L'attuazione di tale provvedimento avverrà entro 24 72 ore dall'accertamento delle situazioni sopra citate e lo sgombero eseguito in collaborazione con la Polizia Municipale.

Art. 9 Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati forniti o acquisiti per la richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe dei servizi scolastici, è finalizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai benefici e viene effettuato dal comune di Gropello Cairoli, anche con mezzi informatici, nei modi e limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per la valutazione circa la concessione dei benefici.
3. I dati possono essere comunicati ai soggetti incaricati allo svolgimento dei servizi (Segreteria sociale, Segreteria Comunale...). Tutti i dati conferiti o acquisiti sono trattati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla riservatezza (D.lgs n 196/2003 e ss.mm.ii- codice in materia di protezione dei dati personali).